# COMUNE DI GARBAGNA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**COPIA**

| Codice ente | Protocollo n. |
|---|---|
| 06079 | 0 |

DELIBERAZIONE N. 3
Soggetta invio capigruppo ☐
Trasmessa al C.R.C. ☐

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** addi **quattordici** del mese di **marzo** alle ore 21,00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:

| | |
|---|---|
| SEMINO FABIO | Presente |
| PATRUCCO CESARE | Assente |
| VERNA MAURIZIO | Presente |
| CASSINO CRISTINA | Assente |
| ALVIGINI GIULIO | Presente |
| BASTITA MARIO | Assente |
| ARENZANI RICCARDO | Presente |
| MOGLIAZZA MAURO | Assente |
| LANFREDI SABRINA | Presente |
| PISACCO FRANCESCA | Presente |

Totale presenti 6
Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GROSSO D.SSA GABRIELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEMINO FABIO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:
- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2012 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**ATTESO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

**PRESO ATTO** che è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
A decorrere dall'anno di imposta 2019 secondo la legge di bilancio 2019 – legge 30 dicembre 2018 n. 145, all'art. 1 comma 1092 è disciplinata l'estensione della riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**CONSIDERATO**, altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 20 15, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

**DATO ATTO** che restano esclusi dall'IMU i terreni agricoli;

**RITENUTO:**
- di prevedere una riduzione dell'aliquota al 4,60 per mille, per un massimo di cinque anni, per quanti richiedano di variare la destinazione urbanistica del terreno di proprietà, da edificabile a non edificabile, rinunciando ad edificare;
- di subordinare l'applicazione dell'aliquota agevolata all'assunzione dell'impegno da parte del contribuente di pagare, retroattivamente, l'imposta all'aliquota ordinaria, maggiorata di sanzioni ed interessi per il caso in cui, decidesse di utilizzare le facoltà edificatorie dell'area o di alienarla;

- di far decorre l'agevolazione dalla data di presentazione della domanda di modifica di destinazione urbanistica, ovvero dal 1 gennaio 2016, per le domande presentate anteriormente al 1 gennaio 2016;
- di dover confermare, ad eccezione di quanto sopra, anche per l'anno 2019 le medesime aliquote deliberate dal Consiglio comunale per l'anno 2018 (C.C. n. 4 del 19/02/2019);

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:
*"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

**RICHIAMATO** l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";

**RICHIAMATO** il Decreto Ministeriale dell'Interno del 7/12/2018 (pubblicato sulla G.U. n. 292 in data 17.12.2018) con il quale è stato differito dal 31/12/2018 al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021;

**RICHIAMATO** il Decreto Ministeriale dell'Interno del 25/01/2019 (pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2/02/2019) con il quale è stato differito dal 28/02/2019 al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021;

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e s.m.i.;

**RICONOSCIUTA** la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**VISTO** il d.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) in vigore;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore;

Con voti favorevoli **unanimi** espressi nei modi e forme di legge

**DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;

**DI PREVEDERE:**
- l'aliquota agevolata del 4,60 per mille per i terreni edificabili, per un massimo d cinque anni, a fronte della richiesta di variazione della destinazione urbanistica, da edificabile a non edificabile, e

dell'assunzione dell'impegno di corrispondere, retroattivamente, l'aliquota ordinaria, maggiorata di sanzioni ed interessi allorché si utilizzasse la capacità edificatoria o si alienasse l'area;
- di far decorre l'agevolazione dalla data di presentazione della domanda di modifica di destinazione urbanistica, ovvero dal 1 gennaio 2016, per le domande presentate anteriormente al 1 gennaio 2016;

**DI CONFERMARE** per l'anno 2019, per le motivazione espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) già deliberate per l'anno 2018 con atto consiliare n. 4 del 19/02/2018;

**DI RIASSUMERE** le aliquote così come deliberate per l'anno 2019 come segue:
- aliquota base: 9,30 per mille;
- aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. Catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7): 5,00 per mille;
- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,00 per mille;
- aliquota per terreni edificabili, sussistendo le condizioni sopra dettate: 4,60 per mille;

**DI DARE ATTO** che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
A decorrere dall'anno di imposta 2019 secondo la legge di bilancio 2019 – legge 30 dicembre 2018 n. 145, all'art. 1 comma 1092 è disciplinata l'estensione della riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**DI DARE ATTO** che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 20 15, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

**DI TRASMETTERE** la presente deliberazione di approvazione delle quote IMU 2019 esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998 (art. 13, comma 13 bis D.L. 210/2011 e s.m.i.);

**DI DIFFONDERE** il presente atto tramite il sito internet del Comune di Garbagna;

**DI DICHIARARE** con separata e conforme votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

# Comune di GARBAGNA

## Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : C.C. n. 3 del 14.03.2019

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

*Parere di regolarità tecnica.*

Vista la suestesa proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
F.to (Canevaro Alessandra)

*Parere di regolarità contabile.*

Vista la suestesa proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
F.to ( Canevaro Alessandra)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

| Il Sindaco | Il Segretario Comunale |
|---|---|
| F.to SEMINO FABIO | F.to GROSSO D.SSA GABRIELLA |

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (art 124 T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **04.04.2019** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to GROSSO D.SSA GABRIELLA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (art 134, T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data __14.03.2019_____

☒ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale
F.to ( GROSSO D.SSA GABRIELLA)

Copia conforme all'originale

| Garbagna, 4 aprile 2019 | Il Segretario Comunale |
|---|---|